



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE AMMINISTRATIVO/SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE N. 6 / 2022

DEL 17/01/2022

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRIENNALE 2022-2024 CON L'ISTITUTO BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA - PARER PER LO SVOLGIMENTO DELLA FUNZIONE DI CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI. IMPEGNO DI SPESA; CIG: Z9434CF6B5

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE le deliberazioni G.C. n. 43 del 08/04/2020 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo ed approvazione organigramma- istituzione aree delle posizioni organizzative" (art. 13 C.C.N.L. del 21/05/2018) e G.C. n. 29 del 20/04/2021 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2021-2023";

PRESO ATTO del decreto del Ministero dell'Interno del 24.12.2021 con il quale viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 degli Enti locali al 31.03.2022 e pertanto sino a tale data, ai sensi dell'art. 163, comma 3, del T.U.E.L. 267/2000 è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio;

VISTO che si rende necessario, ai sensi del Codice della Amministrazione Digitale Titolo III artt. 40 e successivi, mantenere il servizio di Conservazione Sostitutiva dei Documenti Informatici a norma di legge sottoscritto con Determinazione del Responsabile del Settore n. 313 del 22/11/2016;

PRESO ATTO che in data 21 dicembre 2015 il Servizio Polo Archivistico Regione Emilia-Romagna ha ricevuto apposita risposta da parte dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Emilia-Romagna all'interpello presentato in materia di applicabilità del regime IVA all'importo previsto dagli Accordi di collaborazione stipulati dall'I.B.A.C.N. con Enti Pubblici aventi sede legale al di fuori del territorio della Regione Emilia-Romagna, nel quale si specifica che occorrerà disporre anche l'assunzione dell'impegno di spesa relativamente all'IVA al 22% dovuta;

VISTA in merito l'offerta pervenuta al protocollo comunale prot. n. 0000605 del 15/01/2022 da parte dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna - PARER relativa al servizio di Conservazione Sostitutiva e funzione di Responsabile di Conservazione Sostitutiva nella quale si specifica che l'importo previsto in relazione alla dimensione dell'Ente sotto i 20.000 abitanti ammonta ad un costo annuale di € 250,00 comprensivi di IVA al 22% per un totale complessivo triennale pari a € 750,00 Iva 22% compresa;

VISTA il nuovo Schema di Accordo di Collaborazione con l'Istituto per i beni artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna – PARER per lo svolgimento delle funzioni di conservazione dei documenti informatici per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte di PARER, che si allega alla presente Determinazione come parte integrante e sostanziale del presente atto;

CONSIDERATO che l'accordo precedente è scaduto il 30 novembre 2021 e il servizio è coperto fino alla nuova sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione di cui al visto precedente, si prevede una spesa aggiuntiva per questi due mesi - dicembre 2021 e gennaio 2022 – presumibilmente pari a € 150,00 comprensivi di IVA al 22% come da accordo precedentemente sottoscritto e con CIG precedentemente assunto con Determinazione del Responsabile del Settore n. 313 del 22/11/2016: Z181C12B05;

VISTO l'articolo 36 del Decreto Legislativo n.50/2016;

VISTI gli artt.107 e 183 del T.U.E.L. 18.08.2000, n.267;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento, trasmesso al Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio.

DETERMINA

- di approvare lo Schema di Accordo di Collaborazione con l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna - PARER per lo svolgimento delle funzioni di Conservazione Sostitutiva dei Documenti Informatici per un periodo di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione;

- di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), l'IVA applicabile alla prestazione per l'importo di Euro 162,30 pari al 22% sarà, attraverso l'istituto della scissione dei pagamenti, versato da parte dell'Ente direttamente all'Erario;

- di registrare l'impegno contabile derivante nel bilancio conto economico sul capitolo 10301081050, dando atto che la spesa viene imputata ai seguenti esercizi in ragione dell'esigibilità delle fatturazioni:

Anno 2022	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
€ 150,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
CIG: Z181C12B05	CIG: Z9434CF6B5	CIG: Z9434CF6B5	CIG: Z9434CF6B5

- di dare atto che la spesa di cui presente atto non è soggetta ai limiti di cui all'art. 163, comma 5 del TUEL D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni in quanto non suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi e che pertanto i pagamenti relativi dovranno essere individuati nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'art. 185, comma 2 lett. I-bis) del citato D.Lgs. 267/2000;

- di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): Z9434CF6B5.

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 17/01/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TURUANI ROSSANA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)